

Savigliano, 07/11/2022

Prot. n. 16/2022

## DECRETO AIUTI TER: IN ARRIVO LA NUOVA INDENNITA' DI 150 EURO UNA TANTUM

Il Decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022 (c.d. Decreto Aiuti *Ter*) ha introdotto, quale misura a sostegno dei consumatori, un'ulteriore **indennità *una tantum* di 150 euro**.

### TERMINI E MODALITA' DI EROGAZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI

L'indennità *una tantum* di 150 euro spetta ai **lavoratori dipendenti** (con esclusione dei lavoratori domestici e degli operai agricoli a tempo determinato) che:

- abbiano un **imponibile previdenziale** nel mese di novembre 2022 **non eccedente l'importo di 1.538 euro**;
- **non siano titolari di trattamenti pensionistici** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
- **non facciano parte di un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza** di cui al Decreto-legge n. 4/2019;
- risultino **in forza nel mese di novembre 2022**.

**L'indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta**, anche nel caso siano titolari contestualmente di più rapporti di lavoro.

L'importo verrà anticipato **da parte del datore di lavoro**, tramite l'inserimento **nella busta paga di competenza del mese di novembre**: il datore di lavoro compenserà il credito, a partire dallo stesso mese di erogazione, con i contributi mensili dovuti all'INPS.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i lavoratori dipendenti dovranno fornire al proprio datore di lavoro **un'autocertificazione del possesso dei requisiti** previsti dalla norma, di cui si propone in allegato un facsimile.

## TERMINI E MODALITÀ DI EROGAZIONE PER ALTRI SOGGETTI BENEFICIARI

L'indennità una tantum di 150 euro spetta, con requisiti e modalità di erogazione differenziate, anche ad altri soggetti.

In particolare, l'INPS (o altro ente pensionistico) provvederà ad **erogare automaticamente** l'indennità nel mese di novembre a:

- ❖ **titolari di trattamenti pensionistici** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, purché siano residenti in Italia e titolari un reddito per l'anno 2021 inferiore a 20.000 euro;
- ❖ **lavoratori domestici**, già beneficiari dell'indennità una tantum di 200 euro, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 23 settembre 2022;
- ❖ **fruitori di NASPI e DIS-COL**, purché abbiano percepito il trattamento nel mese di novembre 2022;
- ❖ **nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza**, salvo non sia corrisposta l'indennità *una tantum* di 150 euro ad uno dei componenti del nucleo familiare;
- ❖ **fruitori dell'indennità di disoccupazione agricola**, purché abbiano percepito l'indennità di competenza dell'anno 2021 nel corso dell'anno 2022.

L'erogazione dell'indennità è subordinata, invece, alla **presentazione di un'apposita istanza** all'INPS da parte dei seguenti beneficiari:

- ❖ **titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca**, purché abbiano un contratto attivo al 18/05/2022, siano iscritti alla gestione separata, non siano titolari di trattamenti pensionistici e abbiano conseguito un reddito derivante da tali rapporti nell'anno 2021 inferiore a 20.000 euro;
- ❖ **lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti**, che abbiano svolto nell'anno 2021 prestazioni per almeno 50 giornate e abbiano conseguito un reddito derivante da tali rapporti inferiore a 20.000 euro;

- ❖ **lavoratori dello spettacolo** iscritti al relativo fondo pensione, che abbiano almeno 50 contributi giornalieri nell'anno 2021 e che abbiano conseguito un reddito da tali rapporti inferiore a 20.000 euro;
- ❖ lavoratori che nell'anno 2021 siano stati titolari di almeno **un contratto di lavoro autonomo occasionale**, sempre che siano privi di partita IVA, non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, abbiano almeno un contributo mensile versato nell'anno 2021 e risultino iscritti alla gestione separata al 18/05/2022;
- ❖ **incaricati alla vendita a domicilio**, che siano titolari di partita IVA, risultino iscritti alla gestione separata al 18/05/2022 e abbiano conseguito un reddito da tale attività nell'anno 2021 superiore a 5.000 euro;
- ❖ **lavoratori** che nel 2021 siano stati **beneficiari di una delle indennità** previste dall'art. 10, commi da 1 a 9 del DL 41/2021 e dall'art. 42 del DL n. 73/2021 (si tratta, a titolo esemplificativo, delle **indennità connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19** erogate a stagionali, intermittenti e lavoratori dello spettacolo).

L'indennità di 150 euro sarà, infine, erogata da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi.

## INDENNITA' A FAVORE DI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI

L'indennità una tantum di 200 euro già percepita dai lavoratori autonomi è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Segue – Allegato: facsimile dichiarazione per i lavoratori dipendenti.

## DICHIARAZIONE AI FINI DELL'EROGAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI DELLA INDENNITA' UNA TANTUM PARI A 150 EURO DI CUI ALL'ART. 18 DEL DL N. 144/2022

Premesso che:

- ❖ l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 23/09/2022 ha previsto il riconoscimento di una somma a titolo di indennità *una tantum* di importo pari a 150 euro a favore dei lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile relativa alla competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19 del medesimo D.L.;
- ❖ l'articolo 18, comma 2 del citato decreto-legge ha previsto che l'indennità sia erogata al lavoratore anche nelle ipotesi in cui la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 risulti azzerata in virtù di assenze con riferimento alle quali è previsto l'accredito della contribuzione figurativa integrale da parte dell'Inps (ad esempio, eventi di cassa integrazione guadagni con sospensione totale dell'attività lavorativa, o eventi di congedo parentale), a condizione, in tale circostanza, che la retribuzione teoricamente spettante al lavoratore in mancanza dei predetti eventi rispetti il limite di 1.538 euro;
- ❖ l'indennità è riconosciuta in via automatica per il tramite dei datori di lavoro con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022, a condizione che nello stesso mese il rapporto di lavoro sussista, e previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16 del DL n. 144/2022;
- ❖ l'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;

io sottoscritto/a \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

dipendete dell'azienda \_\_\_\_\_

consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata

DICHIARO:

**Crocettare le caselle relative ai requisiti effettivamente posseduti dal dichiarante in fase di rilascio della presente dichiarazione.**

**L'indennità una tantum spetta qualora il dipendente sia in possesso di tutti i requisiti contemporaneamente.**

**di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;

**di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc)** di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

**di non essere titolare di altri (contestuali) rapporti di lavoro**, ovvero di essere titolare di altri rapporti di lavoro e **di non consegnare la presente dichiarazione ad altri datori di lavoro**, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l'indennità spetta una sola volta.

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_